

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente SALVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo» (2346)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ... Pag. 2

«Aumento del contributo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» (2422)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3

GEROSA (PSI), *relatore alla Commissione* ... 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo» (2346)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo».

Poichè non è pervenuto su questo disegno di legge il parere della 5^a Commissione permanente, rinvio la discussione ad altra seduta.

«Aumento del contributo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) (2422)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)».

Prego il senatore Gerosa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GEROSA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ricordare che l'attuale UNICRI, all'inizio, cioè nel 1968, era nato come «Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)». Si trattava di un organismo delle Nazioni Unite gestito da un Consiglio direttivo sotto l'egida del Comitato per la prevenzione del crimine e la lotta alla delinquenza su scala internazionale. Successivamente, nel 1989, con la risoluzione n. 56 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, tale istituto fu appunto trasformato in Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia.

È un'attività molto importante quella dell'UNICRI, e quindi si rende molto importante approvare subito questo provvedimento. Tale attività consiste infatti nel raccogliere, scambiare e diffondere informazioni tra Stati per migliorare la prevenzione del crimine e la lotta alla delinquenza nel quadro generale dell'evoluzione dello sviluppo socio-economico e soprattutto della protezione dei diritti dell'uomo.

Il disegno di legge che stiamo per approvare provvede all'aumento del contributo dell'Italia all'UNICRI. Con la legge n. 141 del 31 marzo 1980 l'Italia aveva elevato il contributo annuale all'UNSDRI da 75 milioni di lire, come era stato fissato dall'iniziale legge n. 540 del 6

luglio 1971, a 300 milioni di lire a partire appunto dal 1980 per il successivo decennio. Era stato erogato anche un contributo volontario di un miliardo di lire per il 1988 e di 1,3 miliardi di lire per il 1989.

A seguito poi di un forte incremento dell'attività di questo nuovo organismo e della lievitazione dei costi intervenuta costantemente negli anni dal 1980 in avanti, si è giunti alla determinazione di proporre con questa legge di aumentare il contributo ordinario all'UNICRI a lire 900 milioni annui a partire da quest'anno. L'aumento è proporzionalmente più contenuto rispetto a quello previsto dalla citata legge n. 141 del 1980 che copriva analogamente un periodo decennale.

Raccomando quindi alla Commissione di approvare questo aumento, soprattutto in considerazione delle già accennate importanti funzioni dell'UNICRI. Innanzitutto questo organismo provvede a creare una vasta base di conoscenze e di informazioni ben controllate sui problemi sociali - legati soprattutto alla delinquenza giovanile ed anche alla criminalità adulta - che consentono altresì di valutare le forme transnazionali di questi fenomeni. In secondo luogo, l'UNICRI deve identificare le strategie, le politiche e gli strumenti per la prevenzione del crimine e la lotta contro la delinquenza che si è organizzata su scala internazionale con un apparato estremamente sofisticato. L'Istituto deve poi concepire i modelli ed i sistemi pratici per la messa in atto dalle politiche di prevenzione.

In quarto luogo, l'UNICRI deve assicurare la ricerca necessaria in modo che si possa attuare il programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale e deve altresì creare attività di formazione a livello interregionale, nazionale ed internazionale su richiesta dei paesi interessati.

Esso deve poi favorire un vasto scambio di informazioni mediante la realizzazione di un centro internazionale di documentazione in materia di criminologia e discipline connesse. Attraverso questo lavoro, si consentirà all'Istituto di procedere a diffondere informazioni sempre più precise ed importanti a livello mondiale nel momento in cui l'organizzazione del crimine diventa in un certo senso multinazionale, per metterlo in condizione di rispondere alle necessità delle Nazioni Unite ed in particolare degli istituti regionali delle Nazioni Unite di combattere il crimine internazionale.

Per tutte queste ragioni raccomando nuovamente l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo ringrazia il relatore perchè la sua è stata una relazione esauriente e completa. Aggiungo solo che storicamente l'Italia è stato il paese che più ha sostenuto questo Istituto, e questo non fa che rafforzare le motivazioni addotte per raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere favorevole della 5^a Commissione permanente, mentre è trascorso il

termine di tempo utile per le altre Commissioni per far pervenire il proprio parere.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141, viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 600 milioni a partire dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI